

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2009, n. 28-12970

Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica Pellerina a 220 kV nel Comune di Torino.

A relazione dell'Assessore Bairati:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.a. con istanza n. TEAOTTO/P20090001190 del 14 Maggio 2009 ha presentato al Ministero per le Attività Produttive richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio della nuova Stazione Elettrica “Pellerina” a 220 kV in esecuzione blindata nel Comune di Torino.

L'intervento in esame consiste nella realizzazione della nuova stazione denominata “Pellerina” a 220 kV, in tecnologia blindata, su cui è prevista l'attestazione di sei elettrodotti. Il posizionamento è previsto su un'area attualmente sterrata di proprietà della Città di Torino ed utilizzata dalla stessa Città per ospitare giostre e spettacoli circensi. L'area è destinata dal vigente P.R.G. a Servizi – Spazi pubblici a Parco, per il gioco e lo sport. I diritti di superficie di una limitata porzione di tale area, avente estensione di circa 4700 mq, sono stati ceduti a Terna, nell'ambito del Protocollo d'Intesa “Intervento di adeguamento della Rete di Trasmissione Nazionale afferente alla Città di Torino denominato Razionalizzazione 220 kV della Città di Torino“ stipulato tra Terna, l'Amministrazione Comunale e la Regione Piemonte nel giugno 2009.

La localizzazione dell'opera è strettamente legata alla necessità di posizionarsi in prossimità dell'esistente stazione del Martinetto e poter così intercettare le esistenti linee aeree che vi si collegano. Dalla realizzazione del nuovo assetto di rete dipenderà, secondo quanto previsto nello stesso Protocollo d'Intesa, l'interramento di tutti gli elettrodotti attualmente interessanti l'area del Parco, quale intervento concordato a titolo di riequilibrio territoriale.

L'insediamento dell'opera è previsto in una porzione di forma quasi rettangolare di dimensioni previste di circa 74 x 63 m, confinante a sud-ovest con la locale caserma dei Carabinieri. La sezione 220 kV della stazione Pellerina sarà ospitata all'interno di un edificio prefabbricato articolato su tre volumi:

- il primo, posto sul lato est, ospiterà le apparecchiature di alta tensione;
- il secondo, parallelo al primo lato ovest, è una manica di servizio;
- il terzo, localizzato a lato rispetto ai primi due, ospiterà la sala quadri, i servizi ausiliari ed i servizi logistici.

La superficie occupata dall'edificio, nel suo complesso, sarà quindi di circa 45 m x 18 m x 12 m. L'area esterna sarà recintata e mascherata esternamente da una cortina arborea e l'accesso all'impianto sarà previsto tramite passo carraio, lato Corso Appio Claudio.

Per quanto riguarda l'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione di cui all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 5614 del 26/05/2009, ha richiesto alla Regione Piemonte – Settore regionale Accordi di Programma ed Esame conformità urbanistica - di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani

urbanistici ed edilizi vigenti, previsto ai sensi del D.P.R. 383/94 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.

Successivamente, in data 24/11/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi, ai sensi del DL 239/2003, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0133254 del 25/11/2009.

In attuazione della DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della rete di trasmissione nazionale, la Direzione Ambiente, investita del ruolo di coordinamento, anche per razionalizzare l'attribuzione delle competenze e rendere più incisiva l'azione regionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sulle eventuali autorizzazioni previste per la realizzazione e l'esercizio dell'opera.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza dei servizi, svoltasi in data 17 dicembre 2009, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto ed una prima valutazione delle potenziali criticità ad esso correlate, sono stati acquisiti i seguenti pareri come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

- il Dirigente del Settore Tecnico Opere Pubbliche produce la Determina Dirigenziale n. 2642 del 19/11/2009, con cui viene rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 31 L.r. 56/77, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ivi riportate, Specifica altresì che l'autorizzazione è da intendersi anche riferita alle opere connesse alla Stazione, ovvero alle linee elettriche che dalla stessa si dipartiranno, in quanto strettamente attinenti alla stazione medesima, ed è condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. acquisizione da parte del Comune di Torino di apposito documento attestante che l'intervento in progetto rientra tra le opere infrastrutturali pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili.

A tale riguardo, ai fini della verifica della citata condizione, si dà atto che in assenza di una attestazione del Comune di Torino, la CdS svoltasi in data 24/11/2009 nell'ambito del procedimento autorizzativo in capo al MiSE ne ha rilevato la sussistenza, desumendo l'attestazione del Comune dai contenuti del Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 12/06/09 tra Regione, Comune di Torino e Terna, in cui all'ALL. 8 “Planimetria catastale S.E. Pellerina” le parti firmatarie concordano sulla localizzazione della nuova stazione elettrica, attestando implicitamente che la localizzazione della struttura non è altrimenti localizzabile.

Al riguardo, il verbale della CdS citata dà atto delle dichiarazioni di Terna, secondo cui il sito individuato risulta essere l'unico che risponda ai seguenti requisiti:

- pur essendo in fascia C del PAI, essere situato in rilevato e quindi al riparo da rischi di inondazione;
- essere situato in prossimità della stazione esistente di Martinetto, per poter intercettare in modo ottimale gli elettrodotti che convergono;
- non interferire con le aree a verde del parco urbano;

2. effettuazione di una più puntuale e dettagliata indagine idrogeologica dell'area propedeutica alla fase di progettazione dell'intervento, allestendo e strumentando appositi nuovi pozzi di misura dei livelli piezometrici nel sito da edificare, avendo cura di approfondire e dettagliare in particolare l'idrodinamica della falda freatica (libera) in relazione all'attività di ricarica dell'acquifero superficiale operato dal fiume Dora Riparia, descrivendo andamento e oscillazioni della stessa indipendentemente dall'attività idrodinamica connessa alla sottostante falda in pressione;

3. predisposizione di apposito piano di emergenza al fine di fronteggiare il rischio derivante dallo stato di pericolosità dei luoghi, in caso di piena del corso d'acqua e conseguente allagamento dell'area sede dell'intervento, con particolare riferimento alla tutela della sicurezza delle persone; detto piano dovrà risultare coerentemente coordinato con il Piano di protezione civile valido per il Comune di Torino;

4. effettuazione di tutte le verifiche del caso, di concerto con l'Amministrazione comunale, con riferimento all'opportunità, da parte del soggetto attuatore, di sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine a eventuali futuri danni a cose e persone, comunque derivanti dal dissesto idraulico dell'area della Cascina Marchesa secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 7 delle N.T.A. del P.A.I.;

- il Dirigente del Settore Tecnico Opere Pubbliche raccomanda altresì una maggiore attenzione all'involucro della struttura, ai fini di un migliore suo inserimento all'interno nel contesto paesaggistico, eventualmente ripensato in fase di progettazione esecutiva alla luce degli esiti di un concorso di idee e/o di progettazione in quanto, come traspare dal parere della Soprintendenza, il nuovo oggetto risulta essere di ampia visibilità nel contesto ambientale interferito, non sempre mascherabile con vegetazione, specialmente nelle stagioni invernali o comunque di primo impianto. Si ritiene pertanto che l'opera, dovendo essere obbligatoriamente inserita nel sito in progetto, richieda una particolare attenzione dal punto di vista dell'ideazione architettonica che potrà essere validamente perseguita attraverso procedure quali il concorso di idee e/o di progettazione;

- il Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Torino, preso atto della Determinazione precedentemente citata ed esaminato il progetto, rilascia, con nota n. 92997 del 17 dicembre 2009, il nulla osta all'espressione dell'intesa, non rilevando interferenze delle opere con la proprietà del demanio idrico ovvero con corsi d'acqua soggetti a tutela da parte dell'Amministrazione regionale, per quanto di competenza.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- parere Centro Regionale dell'Arpa per le Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti, trasmesso con nota n. 0138949/sc12 del 21/12/2009 in cui si dichiara che per quanto riguarda la valutazione delle emissioni di campi elettromagnetici, la stazione in oggetto non presenta problemi di esposizione della popolazione;

- parere del Settore Programmazione Operativa, rilasciato con nota n. 56335 del 21/12/2009, in cui si esprime che l'intervento in oggetto non è conforme alle prescrizioni delle norme e dello strumento urbanistico vigente nel Comune di Torino, e si richiede che siano adeguati gli strumenti urbanistici del comune interessato con l'individuazione sulle tavole di piano dell'opera approvata. Con ciò, si esprime quindi parere favorevole in merito al progetto proposto, precisando che dovrà essere reperita idonea superficie a parcheggio pertinenziale ai sensi della L.122/89.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti acque superficiali e sotterranee, rumore e vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente acque superficiali e sotterranee

per l'intera durata dei lavori si raccomanda che vengano adottate sotto la diretta responsabilità dell'impresa tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela contro l'inquinamento da parte dei reflui originati, direttamente e indirettamente, dalle attività di cantiere. In particolare, al fine di limitare i rischi di inquinamento delle falde, dovranno adottarsi accorgimenti in ordine all'effettuazione dei rifornimenti di carburante e lubrificanti ai mezzi meccanici su pavimentazione impermeabile, nonché al controllo giornaliero dei circuiti oleodinamici dei mezzi operativi;

per la componente della qualità dell'aria

per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e polverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per la gestione degli inerti

si raccomanda una gestione dell'esubero degli inerti e del materiale di risulta dalla costruzione della stazione, favorendone il riutilizzo in loco, fatte salve le diverse disposizioni rilasciate dalle competenti Autorità in ordine ai singolo e specifici pareri e nulla-osta;

per il rumore e le vibrazioni

in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica

si raccomanda il ripristino delle aree di cantiere, assicurando l'esecuzione "a regola d'arte" degli interventi correlati.

Pertanto, in considerazione del fatto che l'intervento in progetto risulta di carattere strategico al fine di consentire la realizzazione del piano di razionalizzazione della rete di trasmissione a 220 kV di Torino, nonché essere di limitato impatto e, in ultimo, non assoggettato a VIA secondo la normativa statale e regionale;

in considerazione del fatto che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

ritenuta la necessità di prevedere l'osservanza di alcune prescrizioni e raccomandazioni, come precedentemente illustrato;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;

visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;

visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;

vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente all'istanza di cui alla premessa, presentata dalla Terna S.p.a. ed avente ad oggetto: esecuzione della nuova Stazione Elettrica Pellerina a 220 kV in esecuzione blindata nel Comune di Torino;

- di dare atto che l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dell'impegno da parte del proponente a fornire i dati informatici ritenuti necessari, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Comune di Torino e alla società Terna S.p.a..

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)